

COMUNE DI CENESELLI

Provincia di ROVIGO

CONCESSIONE

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI ED ANNESSO PUNTO DI RISTORO SITI IN VIALE RIMEMBRANZA

CONVENZIONE

L'anno duemilaventicinque, addì _____ del mese di _____, presso la sede municipale, tra i signori:

- Fogagnolo Alessandra la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria del Comune di Ceneselli giusto decreto Sindacale n. ___ del _____, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire,

- _____, nato a _____, il _____, residente a _____, via _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'_____ con sede in _____, _____;

premessi:

- che il Comune di Ceneselli è proprietario di impianti sportivi ed annesso punto di ristoro situati in Viale Rimembranza;

- che con determina del _____ n° ___ è stato approvato l'affidamento in concessione della gestione dei sopra citati impianti sportivi per il periodo _____ - _____ alla _____ con sede in _____;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Finalità ed oggetto

Il Comune di Ceneselli intende concedere a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti, la gestione degli impianti sportivi comunali siti in Viale Rimembranza ed annesso punto di ristoro, secondo quanto di seguito articolato, oltre che nei relativi allegati (Piano di conduzione e Piano di utilizzo degli impianti).

Oggetto della concessione è la gestione degli impianti sportivi siti in Viale Rimembranza da destinare ad attività sportive.

L'attuale consistenza risulta:

- 1 struttura polivalente coperta;
- 1 campo da tennis;
- 1 campo da beach volley;
- 1 piattaforma polivalente scoperta;
- le aree di pertinenza (vedi planimetria allegata);

[Digitare il testo]

- attrezzatura di ristoro costituita da un locale con superficie interna di mq. 13,92, un magazzino con superficie interna di mq. 7,98 e servizio igienico con antibagno per il personale, servizi igienici per il pubblico.

ART. 2

Durata della concessione e modalità di affidamento

La concessione avrà durata di _____ a decorrere dalla stipula della convenzione prevista dall'art. 27 della L.R. 8/2015, eventualmente prorogabile per altri due anni alle medesime condizioni, il cui schema verrà approvato con apposita determinazione del competente Responsabile del servizio in sede di aggiudicazione.

Le parti si riservano allo scadere del primo anno di gestione di verificare l'andamento della gestione stessa e, eventualmente, di recedere con preavviso di almeno 60 giorni.

La scelta del contraente sarà orientata a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti, secondo i requisiti specifici e le modalità illustrate nel Disciplinare di gara.

ART. 3

Canone e spese

Sarà dovuto dal concessionario al Comune un canone annuo pari a quanto stabilito a seguito di rialzo in sede di gara, con importo a base di gara, soggetto a rialzo in sede di offerta, determinato in € **2.600,00 annui**. Il canone sarà versato anticipatamente in due rate al Comune di Ceneselli. Detto canone sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di regolamenti o atti amministrativi in materia di concessioni di impianti sportivi, ovvero di investimenti da parte del Comune relativamente all'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

Il canone determinato in sede di offerta sarà fissato con la stipula della convenzione di cui all'art.2.

Il Comune, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del cod. civ. in caso di mancata accettazione del nuovo canone e senza alcun indennizzo.

Il Concessionario provvederà, inoltre, a sue cure e spese ai costi per consumi di energia elettrica, acqua e combustibili, fatta salva l'illuminazione delle seguenti strutture, che resta a carico del Comune:

- struttura polivalente coperta;
- campo da tennis;
- campo da beach volley;
- piattaforma polivalente scoperta.

ART. 4 **Principi di gestione**

Sarà a carico del concessionario la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti e strutture e delle relative pertinenze oggetto della presente convenzione (pulizia, sfalcio dell'erba prospiciente ai campi da gioco e in tutte le aree di pertinenza, sostituzione periodica dei materiali necessari per l'utilizzo dei campi, piccoli lavoretti di manutenzione, ecc.). I costi di sostituzione dei fari dei pali di illuminazione restano a carico dell'Amministrazione.

Il gestore concessionario garantirà all'Amministrazione Comunale un corretto ed efficace funzionamento degli impianti in modo da consentire il miglior utilizzo degli stessi, da parte degli utenti. Si impegna altresì ad utilizzare l'illuminazione delle strutture menzionate all'art. 3, comma 3, limitatamente allo svolgimento di competizioni, giochi o eventi organizzati e/o pubblicizzati dal gestore stesso.

Le modalità e tariffe di utilizzo degli impianti sportivi saranno determinate dal concessionario entro i limiti stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale e potranno variare anche in relazione alle fasce orarie di utilizzo.

Il Concessionario si impegna a pubblicizzare un recapito telefonico per le prenotazioni, al fine di consentire l'ordinato utilizzo degli impianti sportivi. Al Comune, agli altri Enti Istituzionali ed alle Associazioni locali, legalmente riconosciute, sarà consentito l'uso dell'area sportiva o parte di essa per lo svolgimento di manifestazioni preventivamente autorizzate dal Comune.

Il gestore si impegnerà in base alle proprie capacità ad organizzare tornei atti a valorizzare gli impianti sportivi per incentivare la pratica dello sport.

Le aree di pertinenza agli impianti sportivi assegnati, a qualsiasi titolo utilizzate, potranno essere occupate da strutture precarie o fisse solo ed esclusivamente se preventivamente autorizzate con apposito atto emanato da autorità comunale, che verificherà la compatibilità del particolare utilizzo con l'interesse pubblico. Allo stesso modo, l'utilizzo delle strutture sportive per finalità diverse da quelle strettamente legate all'attività ludico ricreativa, dovrà essere autorizzata con apposito atto emanato da autorità comunale, per la verifica di cui sopra.

ART. 5 **Disposizioni sugli orari**

Il concessionario garantirà l'apertura dell'impianto nelle fasce orarie di maggiore richiesta e accessibilità.

In ossequio alla legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il D.P.C.M. 14.11.1997 relativo alla "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", la Legge Regionale 52/2000 recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e per ultimo il Regolamento di Polizia Urbana, lo svolgimento di attività sportive rumorose dovrà essere limitato fino e non oltre le ore 22.00; dalle ore 22.00 alle ore 23.00,

[Digitare il testo]

fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, l'impianto sportivo potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportive meno rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 22.00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione da parte del soggetto interessato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di tornei o campionati.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del C.C. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'art. 659 del C.P.

ART. 6

Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.

Il concessionario si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 7

Obblighi assicurativi

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D. Lgs.vo 81/2008 e si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione sottoscritta.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione. Il concessionario è tenuto ad adempiere ogni prescrizione ed a predisporre ogni documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente a garanzia della sicurezza dell'utenza.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

[Digitare il testo]

Il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando Terzi tra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Ceneselli.

Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Ceneselli; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli Uffici preposti del Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna dell'impianto e con cadenza annuale dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 10

Obblighi connessi alla normativa sul lavoro

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il complesso sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla cooperazione. Il Comune annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

Il Comune potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 11

Divieto di subconcessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal Disciplinare di gara, se non previo espresso consenso scritto da parte dell'Amministrazione.

ART. 12

Punto di ristoro

Il soggetto convenzionato gestirà direttamente il punto di ristoro nel rispetto di tutti i requisiti

[Digitare il testo]

soggettivi e oggettivi previsti dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti.

Il gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio di ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d della Legge 25 agosto 1991 n. 287.

Qualora l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti sia di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del canone, prevedendo un diverso e minore abbattimento della valutazione patrimoniale riferita ai locali adibiti a punto di ristoro che tenga conto della redditività della gestione.

ART. 13

Cauzione

Relativamente alla gestione dell'impianto, in fase di stipula della convenzione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla medesima, il concessionario dovrà prestare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo del canone relativo all'intero periodo di durata della concessione, tramite polizza fidejussoria assicurativa o bancaria.

Nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti del Comune, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 14

Presca in consegna e restituzione impianto

All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del Concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche una menzione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

Il Comune non è tenuto a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi all'utilizzo dello stesso o di una sua parte, anche susseguente a vizi e difetti dell'immobile.

Entro un mese successivo alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o recesso anticipato dalla stessa, gli impianti sportivi, comprensivi di attrezzature e arredi di proprietà comunale, dovranno essere riconsegnati al Comune in normale stato d'uso e libero da persone o cose non di proprietà del Comune.

ART. 15

Controlli

[Digitare il testo]

Il Comune ha ampia facoltà di controllo del puntuale rispetto delle condizioni di cui sopra che eserciterà a mezzo del Responsabile del Servizio e della Polizia Locale. L'accertata mancata osservanza delle condizioni sopra indicate, dovendo ritenersi le stesse quali clausole essenziali della convenzione, comporta l'applicazione del disposto del successivo art.16.

ART. 16 **Revoca**

In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nella convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida da parte degli Uffici competenti, la revoca della concessione con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni.

Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Possono essere considerati motivi di revoca:

- reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione degli impianti per quanto di competenza del Concessionario;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi e docce;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- fallimento del concessionario;
- altri eventuali motivi che comportino grave pregiudizio all'attività degli impianti affidati.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di rilevante e persistente attività lucrativa.

Per esigenze di interesse pubblico, debitamente motivate dagli organi comunali competenti, la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi 3 (tre), con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal Concessionario e non ancora ammortizzate.

Art. 17 **Clausola risolutiva espressa**

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei casi in cui il Concessionario:

- a) venga a perdere i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale per l'esercizio del servizio;
- b) venga a perdere la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, secondo la normativa vigente;
- c) proceda al subappalto in violazione di quanto previsto dall'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 18 **Recesso**

Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi 6 (sei). In tal caso, il Comune provvederà all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento, ferma restando l'acquisizione di tutte le opere realizzate e il diritto a favore del Comune all'eventuale risarcimento di danni.

ART. 19

Affidamento a seguito di revoca o recesso

Nei casi di cui agli artt. 16, 17 e 18, il Comune potrà affidare la gestione, anche senza indire una nuova procedura ad evidenza pubblica, al candidato che segue in graduatoria, che presenti i requisiti previsti, per il periodo residuo della durata della convenzione originaria.

ART. 20

Spese ed adempimenti relativi alla stipula della convenzione

La convenzione, ovvero il contratto di concessione redatto nella forma della scrittura privata, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso. Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del Concessionario.

Ai sensi dell'art.27, c.5, della L.R. 8/2015, all'atto della stipula della convenzione, il Concessionario dovrà sottoscrivere:

- a) il piano di utilizzo, il quale stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto;
- b) il piano di conduzione tecnica, il quale contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

ART. 21

Foro competente

A tutti gli effetti della presente concessione, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Rovigo.

Art. 22

Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dai soggetti partecipanti alla procedura per l'affidamento di cui alla presente convenzione saranno raccolti con strumenti informatici e cartacei presso il Comune di Ceneselli, per le finalità di gestione della gara e, per quanto riguarda l'aggiudicatario, saranno trattenuti anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena esclusione dalla procedura d'affidamento. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'interessato dagli artt. 15,16,17,18,19,20,21 e 22 del GDPR – Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ceneselli. Responsabile del trattamento dei

[Digitare il testo]

dati è il Responsabile dell'Area Contabile-Demografici-Sociale del Comune di Ceneselli.

Art. 23 **Rinvio**

Il presente affidamento è soggetto oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto della normativa in materia emanata dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Veneto, nonché della regolamentazione del Comune di Ceneselli.

Il contraente è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti di servizi e forniture.

Art. 24 **TRACCIABILITA' PAGAMENTI**

1. La concessionaria è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità di movimenti finanziari relativi alla concessione.

2. Qualora la concessionaria non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto e, quindi, quando le transazioni sono state eseguite senza avvalersi della banca indicata ai sensi del precedente comma 1, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art. 25 **Disposizioni finali e transitorie**

La presente convenzione è composta da n. 26 articoli ed ha validità anche in regime di aggiudicazione provvisoria della gestione.

Art. 26 **Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria-Demografici-Sociale del Comune di Ceneselli, rag. Alessandra Fogagnolo.

Per informazioni: Ufficio Ragioneria: tel. 0425.88022 int.4

e-mail: ragioneria@comune.ceneselli.ro.it

pec: segreteria.comune.ceneselli.ro@pecveneto.it

[Digitare il testo]

IL CONCESSIONARIO

PER IL COMUNE

[Digitare il testo]

PIANO DI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI COMUNALI SITI IN VIALE RIMEMBRANZA ED ANNESSO PUNTO DI RISTORO

CAPO 1- NORME GENERALI

Art.1- Disciplina d'uso

Il presente Piano disciplina l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale siti in Viale Rimembranza ed annesso punto di ristoro, ed è rivolto ai fruitori degli stessi.

I gestori degli impianti sportivi convenzionati con l'Amministrazione sono tenuti ad applicarlo e a farlo rispettare.

Art.2- Destinatari e utilizzo

Gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso sportivo sia dilettantistico- amatoriale sia agonistico.

Il concedente si riserva di usufruire gratuitamente, l'uso degli impianti sportivi in concessione, anche per manifestazione di natura non sportiva, per un massimo di 15 giornate annue, con congruo preavviso, non inferiore a 7 giorni, al fine di non arrecare pregiudizio alle attività del concessionario.

Il concessionario dovrà inoltre garantire l'eventuale utilizzo gratuito dell'impianto sportivo alle scuole in base alla richiesta da parte del locale Istituto comprensivo, trasmessa dal concedente.

Art.3- Tariffe d'uso

L'utilizzo dell'impianto sportivo avuto in concessione, a favore delle società sportive richiedenti, secondo i criteri stabiliti dal vigente Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, avviene alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Art.4- Sospensione o rinvio attività sportiva

Il concedente si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extrasportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata nell'impianto sportivo che è di sua proprietà.

Art.5- Accertamento delle violazioni

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Piano è affidata all'Ufficio Tecnico che può avvalersi di personale preposto alla vigilanza.

CAPO II- NORME D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art.6- Utilizzo ed accesso

1. Gli spazi devono essere usati esclusivamente dai soggetti titolari delle concessioni e non possono essere utilizzati in modo contrario ai fini propri di una struttura pubblica destinata a scopi sportivi.
2. I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura.
3. È vietato sub concedere a chiunque ed a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto; la subconcessione comporta la decadenza dell'assegnazione dello spazio.
4. Per i minori, i gruppi scolastici, ed i gruppi organizzati di società sportive e non, l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un Dirigente, insegnante, allenatore o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o gruppo di utenti. A richiesta della Direzione dell'impianto, i Dirigenti delle Società sportive e gli atleti dovranno esibire i propri documenti di identificazione.
5. I frequentatori devono essere muniti di documento d'identificazione ed a richiesta da parte della Direzione degli impianti lo devono esibire.
6. È vietato danneggiare gli arredi e le attrezzature sportive presenti nell'impianto. In caso di danni all'impianto o alle attrezzature, gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento, in difetto, sarà loro vietato l'ingresso.
7. I frequentatori, atleti, accompagnatori dovranno cambiarsi esclusivamente nei locali a ciò destinati, tenendo la porta completamente chiusa.
8. L'uso delle docce è consentito solo al termine degli allenamenti e delle manifestazioni e dovrà essere effettuato a gruppi, ed in tempo limitato in modo da eliminare qualsiasi spreco di combustibile e di energia elettrica.
9. Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.
10. L'accesso agli spogliatoi è consentito fino a 30 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività sportiva e, di norma non oltre le 23,30. Tali limiti sono computati a fini della determinazione del costo di utilizzo dell'impianto diretto a terzi da parte della società concessionaria
11. Ai frequentatori degli impianti con eventuali altri locali attinenti è fatto divieto di accedere ai locali di non pertinenza sportiva.
12. È vietato fumare in ogni luogo chiuso degli impianti sportivi.
13. È vietato l'accesso agli animali di qualsiasi specie.
14. È vietato l'ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza.
15. Ad esclusione degli impianti sportivi dotati di apposito parcheggio per gli utenti e/o portatori di handicap, è vietato introdurre automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo.
16. Il concessionario si riserva il diritto di allontanare o inibire l'accesso agli impianti di chiunque(frequentatori, atleti, allenatori) tenga comportamenti scorretti, lesivi in qualsiasi modo dell'ordine e del buon funzionamento del complesso.

B) Impianti e attrezzature

17. Le società/Associazioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata, qualora non già presenti nell'impianto. Per incontri e manifestazioni che richiedano l'installazione di determinati impianti od attrezzi, le società utilizzatrici, in tali casi,

- dovranno provvedere a propria cura e spese, e sotto la propria responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie.
18. I relativi montaggi e smontaggi delle suddette attrezzature debbono avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima ed immediatamente poi l'attività e/o manifestazioni, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività e/o manifestazioni che la precedono o la seguono.
 19. Le attrezzature e qualsiasi altro materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata dagli atleti e di proprietà degli stessi o della società concessionaria, non possono essere depositati o comunque lasciati neanche temporaneamente nei locali dell'impianto sportivo. Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti ed alle società di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione, salvo accordi dove possibile con il concessionario dell'impianto. Il concessionario pertanto non potrà essere ritenuta responsabile per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che la non osservanza della suddetta regola possa determinare.

C) Orari e prevenzione danni

20. Il concessionario si impegna a rendere fruibile l'impianto sportivo, per l'utilizzo per le attività sportive per tutti i soggetti utilizzatori tutti i giorni dalle ore 14,00 alle ore 23,00.
21. Le attrezzature degli impianti devono essere utilizzate con la massima cura ed attenzione. I danni arrecati alle attrezzature o strutture degli impianti, saranno a totale carico dei responsabili che dovranno risarcire l'Amministrazione comunale o i gestori delle spese sostenute per il loro ripristino. In caso di inadempienza sarà loro vietato l'ingresso nell'impianto.

CAPO III- RESPONSABILITÀ

22. L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale.
23. L'Amministrazione o il gestore dell'impianto non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società sportive.
24. La violazione alle norme contenute nel presente Piano comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative da €50,00 a €500,00. Quando le norme del presente Piano dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
25. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio tecnico comunale
26. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma precedente, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
27. Per tutto quanto non contemplato dal presente Piano, fa fede la convenzione stipulata con il gestore dell'impianto.

Letto, confermato e sottoscritto

Per IL COMUNE CONCEDENTE

Per il SOGGETTO CONCESSIONARIO

Allegato sub "A-2" – Piano di conduzione tecnica Impianti sportivi

Vengono compresi negli oneri di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti i seguenti Interventi.

INTERVENTI DEL PIANO DI CONDUZIONE TECNICA

- 17) Riparazione e rifacimento di tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni.
- 18) Riparazione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie.
- 19) Riparazione di parti accessorie di infissi e serramenti interni, ringhiere e cancelli;
- 20) Riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, nonché cambio di lampade, interruttori, punti presa, fusibili, esclusa la sola sostituzione di corpi illuminanti.
- 21) Manutenzione ordinaria di tutti gli impianti (idraulico, riscaldamento, elettrico, antincendio etc.) a servizio dei fabbricati;
- 22) Effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere gli impianti in perfetto stato d'efficienza, nonché tutte le operazioni richieste dalle Federazioni Sportive di appartenenza;
- 23) Riparazioni delle reti di recinzione e delle reti di contenimento palloni.
- 24) Manutenzione e pulizia dei campi da gioco e degli spazi sia interni che esterni ad essi.
- 25) Riparazione di tutte le parti mobili dei campi da gioco (reti, porte, panchine, ecc.);
- 26) Riparazione degli arredamenti degli spogliatoi, degli asciugacapelli ecc.
- 27) Manutenzione delle aree verdi e camminamenti;
- 28) Manutenzione delle strutture sportive ivi compresa la fornitura dei materiali di consumo e qualunque altro materiale necessario per detti lavori ordinari;
- 29) Pulizie delle aree con svuotamento dei cestini e smaltimento del materiale con frequenza variabile secondo la necessità;
- 30) Sfalciatura dei prati secondo necessità;
- 31) Vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti degli impianti, delle norme igienico sanitarie e di eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie, nonché assicurare il decoro, l'igiene e la pulizia interna ed esterna dell'impianto;
- 32) Custodia degli impianti sportivi negli orari di apertura.

Resta inteso che il conduttore è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati al buon mantenimento della struttura ancorché non ricompresi nell'elenco di cui sopra.

In capo al Gestore rimarrà anche il disbrigo di tutte le pratiche autorizzatorie o tecniche richieste per il corretto funzionamento dell'impianto sportivo.

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere in ogni caso e con l'indicazione dei termini di esecuzione, l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari e per i quali il Concessionario risulterà inadempiente.

Il Concessionario si impegna e si obbliga di mantenere, comunque l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al Concedente, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità. Il concessionario deve gestire le strutture e gli impianti con personale dotato della necessaria capacità ed esperienza, in particolare per gli impianti elettrici e termici. Deve inoltre predisporre il piano di sicurezza, nominare il responsabile della sicurezza ed assumersi ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.lgs N. 81/2008, dandone comunicazione all'amministrazione comunale, alla quale dovrà dare

[Digitare il testo]

comunicazione ogniqualvolta intervenga una variazione nominativa.

Il Concessionario dovrà inoltre comunicare la designazione del personale al Servizio di Pronto Soccorso e Servizio Antincendio (unitamente all'attestazione di idoneità conseguita in appositi corsi di formazione).

Il Concessionario è tenuto, inoltre, al rispetto degli adempimenti previsti dal Decreto Balduzzi D.L. n. 158/2012 relativo alla dotazione e all'uso di Defibrillatori Semiautomatici, il quale prevede che le Società Sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché gli utilizzatori delle palestre in generale siano obbligati a dotarsi di Dae e ad assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo prima dell'inizio di qualsiasi attività. Le Società Sportive sono, inoltre, tenute a garantire la presenza di personale addestrato all'utilizzo del dispositivo sia durante gli allenamenti che durante le gare e a garantire, infine, il funzionamento con il proprio personale adeguatamente formato del dispositivo defibrillatore.

Il concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.

Deve assicurare un'attenta sorveglianza sul corretto comportamento dei frequentatori del complesso sportivo comunale, attraverso la presenza di almeno una unità di personale per qualsiasi attività sportiva, specialistica o non. Dovrà assicurare l'assistenza medica nei casi di urgenza. Il Comune di Ceneselli si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità per danni o lesioni temporanee o permanenti lamentati dai frequentatori del complesso sportivo.

La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive ed include la fornitura di tutte le attrezzature necessarie alla pulizia ed al mantenimento in efficienza dei locali bagni e spogliatoi.

Il concessionario si impegna alla manutenzione del verde pertinenziale agli impianti e delle aree a servizio degli stessi.

Per gli interventi di cui sopra, concessionario è responsabile degli adempimenti di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dovrà utilizzare apparecchiature conformi al Decreto Legislativo 17/10 (direttiva macchine) rilasciando apposita dichiarazione sostitutiva all'atto della stipula della presente convenzione. Il concessionario è altresì tenuto alla più rigorosa e stretta osservanza di tutte le norme concernenti la protezione assicurativa retributiva e previdenziale del personale impiegato nel servizio restando l'amministrazione comunale esonerata al riguardo da ogni e qualsiasi responsabilità ed inoltre è tenuto a risarcire direttamente ogni e qualsiasi danno a persone o cose che nell'espletamento dei lavori affidati, dovesse arrecare all'amministrazione comunale o a terzi. E' fatto obbligo del concessionario di comunicare, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del responsabile della sicurezza del servizio di manutenzione, che dovrà essere persona specializzata ed esperta.

Ai sensi della determinazione n.8/2005 dell'Autorità di vigilanza sui contratti si precisa che i servizi di cui alla presente convenzione non sono soggetti a DUVRI.

L'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/08, ha provveduto a valutare i rischi dati dalle attività interferenti. Viste le attività oggetto dell'appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali sia necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre tali rischi. Pertanto, gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenziali. Rimane immutato l'obbligo del concessionario

[Digitare il testo]

di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi durante lo svolgimento della propria attività.

Il concessionario si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività di coordinamento qualora necessarie per l'esecuzione del servizio, verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali ditte presenti nel luogo di svolgimento del servizio o di altro personale (lavoratori autonomi, utenti, etc.) e si farà carico dei costi della sicurezza specifici afferenti all'esercizio del servizio di manutenzione di cui sopra.

Sono a carico del concessionario le spese per mezzi, attrezzature e vestiario necessari all'espletamento dei lavori che dovranno essere conformi alla normativa vigente sulla sicurezza.